

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
E LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI DI BIOLOGI**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

nella seduta del 25 maggio 2018 con delibera n. 87)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*) e, in particolare, gli artt. 16, lettera a), ai sensi del quale al Consiglio dell'Ordine Nazionale viene attribuita, tra l'altro, la *“cura dell'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione”*;

- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*) e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

- considerato che rientra tra le priorità della *mission* ordinistica l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione rivolti agli iscritti e che per tale attività operano sul territorio nazionale anche associazioni scientifiche regolarmente costituite;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	OGGETTO	PAG.	3
ARTICOLO 2 -	ISTITUZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO	PAG.	3
ARTICOLO 3 -	REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI	PAG.	3
ARTICOLO 4 -	DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO	PAG.	4
ARTICOLO 5 -	PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO.	PAG.	4
ARTICOLO 6 -	VIGILANZA E REVOCA DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	PAG.	5
ARTICOLO 7 -	ENTRATA IN VIGORE	PAG.	5

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni operanti in rappresentanza dei biologi.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO

1. È istituito l'elenco delle associazioni di cui all'articolo 1.
2. L'elenco è tenuto dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), che ne cura l'aggiornamento costante.
3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'iscrizione nel registro è riservata alle associazioni che dimostrino:
 - a) di essere regolate da uno statuto che preveda, tra gli scopi dell'associazione, la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento nelle materie di competenza dei biologi;
 - b) che il legale rappresentante sia un biologo e che il numero degli iscritti biologi sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale e/o regionale tenuto conto del settore di interesse;
 - c) di avere una diffusione su scala nazionale e/o regionale, con relative sedi legali e/o operative, tali da assicurarne la unitarietà di indirizzo;
 - d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
 - e) di assicurare l'attività formativa e di organizzare le attività per l'aggiornamento nelle materie di competenza attraverso strutture centrali organizzative adeguate, che ne garantiscano il livello di rappresentanza;
 - f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione di eventi formativi;

- g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa e sociali nei settori di interesse e/o di essere in grado di organizzare e realizzare attività patrocinate dall'ONB.

ARTICOLO 4

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata ("PEC"), all'indirizzo protocollo@peconb.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI BIOLOGI".
2. Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. Il possesso di tali requisiti può essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000. L'ONB si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere alle associazioni scientifiche, anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti stessi, i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova utili a tale accertamento.
3. Alla domanda devono, in ogni caso, essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - b) copia dell'ultimo bilancio eventualmente approvato;
 - c) programma delle attività svolte e/o che si intendono organizzare nell'anno in corso.

ARTICOLO 5

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'ONB, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, previa istruttoria degli uffici indicati con disposizione del Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Nell'ambito del relativo procedimento, gli uffici valutano la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; possono richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente. In tale eventualità, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino a quanto l'associazione non avrà provveduto a riscontrare la richiesta di integrazione.
3. Le associazioni le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

ARTICOLO 6

VIGILANZA E REVOCA DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'ONB esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.
2. L'ONB può, previa audizione dei rappresentanti delle associazioni e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell'elenco qualora l'associazione perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto all'articolo 5, comma 4.
3. L'associazione alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'ONB.